

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
262/2018/R/EEL

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A TITOLO DI ACCONTO A COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DI ACQUIRENTE UNICO S.P.A. PER L'ATTIVITÀ DI ACQUISTO E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, PER I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA, RIFERITO ALL'ANNO 2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n.30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" (di seguito: decreto legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge di conversione 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;
- la legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (*spending review*);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 476/2012/E/com;

- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 581/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2016, 163/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 280/2017/R/;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 494/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 494/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la comunicazione del 5 marzo 2018 (prot. 7579) con la quale la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia ha richiesto i dati per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: AU) per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferita ai clienti in maggior tutela per l'anno 2018;
- la comunicazione del 14 marzo 2018 (prot. Autorità 9295 del 14 marzo 2018) (di seguito: comunicazione del 14 marzo 2018) con la quale AU ha trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia il consuntivo economico-patrimoniale relativo all'anno 2016 e il preventivo economico 2018 (di seguito: *budget 2018*) inerente la stima dei costi di funzionamento dell'Area energia;
- la comunicazione del 26 marzo 2018 (prot. Autorità 10662) con la quale la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia ha richiesto chiarimenti e integrazioni in merito ad alcune informazioni fornite nella comunicazione 14 marzo 2018;
- la comunicazione del 29 marzo 2018 (prot. Autorità 11182 del 30 marzo 2018) (di seguito: comunicazione del 29 marzo 2018) con la quale AU ha sostituito la precedente comunicazione del 14 marzo 2018 fornendo altresì chiarimenti e integrazioni.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «Acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;
- l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 79/99 prevede che l'Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte da AU e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell'energia

elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da AU;

- l'articolo 18, del TIV prevede che il prezzo di cessione da AU agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato, comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto ad AU per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- l'Autorità ha affidato in avvalimento ad AU, ai sensi della facoltà prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, una serie di attività tra le quali: lo Sportello del Consumatore (rifondato dal 2013), il Monitoraggio Retail (dal 2011) e il Servizio di Conciliazione (dal 2012).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 494/2017/R/eel ha stabilito, in 7.863.293 (settemilioniottocentosessantatremiladuecentonovantatre) euro, il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo, ad AU, a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per l'anno 2016 e ha previsto che Acquirente unico destini alla copertura dei costi di funzionamento 2017 la differenza tra il suddetto corrispettivo definitivo e quello riconosciuto a titolo di acconto, pari a 8.789.000 (ottomilionsettecentottantanovemila), comprensiva della quota residua non impiegata dei corrispettivi fatturati ed incassati in anni precedenti e fino al 31 dicembre 2016;
- i dati del preconsuntivo economico, relativo all'anno 2017, trasmessi da AU con la comunicazione del 29 marzo 2018, evidenziano costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela pari a circa 8.457.000 (ottomilioni quattrocentocinquantesette mila); tale importo è al netto della remunerazione del capitale investito;
- con nota del 29 marzo 2018 AU, rispondendo alle richieste di chiarimenti e integrazioni della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, ha altresì ripresentato il budget 2018, prevedendo una riduzione dei costi di funzionamento dell'area Energia, rispetto alle stime di cui alla comunicazione del 14 marzo 2018, pari a 767.000 (settecentosessantasettemila) euro;
- dal *budget* 2018, trasmesso con comunicazione del 29 marzo 2018, risulta che AU prevede costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica pari a 8.789.000 (ottomilionsettecentottantanovemila) euro al netto dei costi di accantonamento a fondo oneri riorganizzazione pari a 114.000 (centoquattordicimila) euro, per un importo complessivo pari a 8.903.000 (ottomilioni novecentotremila) euro, superiore del 5,3% rispetto al preconsuntivo 2017; e che l'importo del *budget* 2018 non include la remunerazione del capitale investito netto.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno determinare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica dell'anno 2018 in misura pari alle previsioni del *budget* 2018, inviato con comunicazione del 29 marzo 2018, al netto dell'accantonamento a fondo oneri riorganizzazione

DELIBERA

1. di quantificare, in 8.789.000 (ottomilionisettecentottananovemila) euro, il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2018;
2. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente Unico;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni